



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
UMC di Torino

**COMUNICAZIONE INTERNA n. 21/2007**

**15^ Aggiornamento**

**(Avviso all'utenza tramite il sito [www.motorizzazione torino.it](http://www.motorizzazione torino.it) - Area Autoscuole/Agenzie)**

**Oggetto: Carta di Qualificazione del Conducente - Comprovazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica (patente CQC).**

- 1) Legalizzazione della fotografia;**
- 2) Diritti e tariffe per rinnovo contestuale di patente e CQC.**

1) Con Circolare prot. n. 12278 del 15 maggio u.s., la DGM di Roma ha chiarito che la patente di guida, ancorchè emessa a titolo di duplicato recante il codice unionale "95", è un documento equipollente alla carta d'identità (art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000) e, pertanto, la fotografia del titolare della patente stessa deve essere legalizzata (art. 34), salvo il caso in cui alla domanda di duplicato risulti allegato un certificato medico completo di foto del conducente "vistata" dal medico certificatore.

Se non viene allegato un certificato medico con foto "vistata", occorre procedere secondo una delle procedure di seguito descritte:

- a) se la domanda di duplicato viene presentata personalmente dall'interessato, sarà cura dello sportellista verificare la corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce;
- b) se la domanda di duplicato viene presentata da un delegato o da una Agenzia/Autoscuola, è consentito produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante l'utilizzo del modello alla circolare sopra richiamata e che fa parte integrante della presente C.I., con la quale l'interessato dichiara che le fotografie allegate riproducono la sua immagine. Tale dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

2) Con Circolare DGM prot. n. 14587 del 6 c.m., è stato altresì chiarito che per i diritti e le tariffe da corrispondersi nel caso in cui venga richiesta la PatenteCQC recante il codice unionale “95”, in seguito al rinnovo della CQC e si intenda contestualmente ottenere la conferma di validità della patente di guida, occorrerà corrispondere:

- attestazione di versamento sul c/c n. 4028 di euro 29,24 relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza e per il rilascio della patente/CQC;
- attestazione di versamento sul c/c n. 9001 di euro 9,00 per il rinnovo della CQC;
- attestazione di versamento sul c/c n. 9001 di euro 9,00 per il rinnovo della patente.

Gli importi relativi a tali ultime attestazioni (c/c n. 9001) possono essere versati cumulativamente per un importo pari quindi a 18 euro.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n.5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Torino, 11/06/2013

f.to Il Direttore  
dr. ing. Ermanno Magri